

Norme & Tributi

Fisco e sentenze



NT+FISCO
COME FARE PER/ L'acconto
sulla sostitutiva del Tfr
Imposta sostitutiva sulla rivalutazio-
ne del Tfr, come e quando si versa

l'acconto
di Antonio Carlo Scacco
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsol24ore.com/
schede

Dazi, abuso del diritto con la delocalizzazione

Corte di giustizia Ue

Cristerio guida è se lo scopo essenziale delle operazioni è evitare le misure daziarie

All'impresa l'onere di dimostrare la finalità alternativa del trasferimento

Fabrizio Di Gianni
Benedetto Santacroce

Per la prima volta la Corte di giustizia dell'Ue si è pronunciata in materia di abuso del diritto in ambito doganale. Con la causa C-297/23 P, infatti, ha fissato gli elementi interpretativi in base ai quali la norma antielusione ex articolo 33 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446, in materia di attribuzione dell'origine per le operazioni di trasformazione o lavorazione non economicamente giustificate, debba essere applicata.

La pronuncia in commento, che respinge definitivamente il ricorso proposto dalla società Harley-Davidson, segna un punto di svolta in chiave applicativa dell'articolo 33, in quanto l'esistenza di una pratica abusiva potrà essere rilevata se emerge da elementi oggettivi che lo scopo essenziale delle operazioni interessate sia quello di evitare l'applicazione di misure daziarie.

Il criterio decisivo è la finalità principale o dominante, sebbene non esclusiva, dell'operazione posta in essere. Infatti, la norma

risulterebbe privata della sua efficacia ove fosse interpretata nel senso che non si applica per il solo motivo che una delocalizzazione delle operazioni, oltre alla finalità principale o dominante di eludere l'applicazione delle misure di politica commerciale dell'Ue, persegua anche altre finalità di ordine secondario.

Insomma, lo scopo essenziale delle operazioni, quale quello di ottenere un vantaggio daziario, deve risultare da un certo numero di elementi oggettivi ma, al tempo stesso, può non dirsi scopo esclusivo, purché dominante, e potrà essere affiancato da ulteriori scopi secondari, i quali non escluderanno l'applicazione dell'articolo 33.

La Corte interviene anche in tema di onere della prova. Dalla lettura dell'articolo 33, comma 1, è evidente come lo stesso risultato applicabile solo qualora gli elementi disponibili siano tali da dimostrare che lo scopo del comportamento dell'impresa sia quello di eludere l'applicazione della misura di politica commerciale. In questo caso, sarà sempre possibile per l'impresa dimostrare con ulteriori elementi di prova che lo scopo dell'operazione, nel momento in cui è intervenuta la decisione, non aveva come elemento principale il conseguimento di un vantaggio daziario.

In terzo luogo, la pronuncia trancia di netto qualsiasi collegamento interpretativo tra l'articolo 33 e con l'articolo 13 del regolamento Ue 2016/1036, in tema di elusione dei dazi antidumping: questa norma non è rilevante ai fini interpretativi dell'articolo 33,

comma 1, poiché riguarda altra materia ed è redatta in termini profondamente diversi rispetto all'articolo 33, il quale non contiene né il termine «elusione» né la definizione dettagliata che l'articolo 13 fornisce di tale termine.

Occorre poi rilevare che la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo al concetto di «manipolazione», di fatto assente nel testo dell'articolo 33, riportato nel considerando 21 del regolamento delegato: quest'ultimo, ricomprende nel concetto di manipolazione un'ampia gamma di azioni volontarie che comportano un cambiamento di origine delle merci importate, tra le quali è necessario impedire solo quelle realizzate allo scopo di eludere l'applicazione di misure di politica commerciale.

In sintesi, il concetto di manipolazione non può in alcun caso consentire un'interpretazione dell'articolo 33 incompatibile con la sua formulazione e con il suo sistema.

Da ultimo, i giudici europei ritengono che la sussistenza di una «coincidenza temporale» tra la decisione compiuta dall'impresa, circa la delocalizzazione delle operazioni poste in essere, e l'intervenuto provvedimento sui dazi supplementari costituisca una presunzione secondo cui la delocalizzazione mira a evitare l'applicazione delle misure.

Appare chiaro che, laddove la decisione sia intervenuta temporalmente prima, sulla stessa non potrebbe aver inciso una procedura per l'applicazione di dazi supplementari non ancora avviata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegnato il codice Ateco al settore degli influencer

Nuove professioni

Passaggio strategico per l'inquadramento dei lavoratori interessati

Entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 il codice Ateco 73.11.03 che vedrà per la prima volta l'inserimento delle attività di influencer marketing. L'ottenimento di un codice specifico, predisposto da Istat ed Eurostat, era da tempo tra i principali obiettivi delle associazioni di categoria, che lo ritengono uno strumento essenziale per contraddistinguere coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge per diletto (si veda il Sole 24 Ore del 21 luglio scorso).

Il risultato è stato raggiunto congiuntamente da diversi attori, quali il ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Sottosegretario Massimo Bitonci, dall'Associazione Italiana Content & Digital Creators e da Assoinfluencer, che con Confcommercio Professionisti hanno presentato la proposta rubricata C32 e poi accolta relativamente al Codice Ateco 73.11.03.

L'ottenimento del codice, rendendo più chiaro l'inquadramento dei professionisti del settore, si inserisce nella più ampia strategia volta a individuare e definire una chiara regolamentazione fiscale e previdenziale per i lavoratori interessati.

—M. Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società di ingegneria, attività legittima anche verso clienti privati

Corte costituzionale

Sono validi i contratti dopo il 1997 con la fine del veto alle società

Giuseppe Latour

I contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati sono validi. Independentemente dal periodo di sottoscrizione. È questo il senso di una sentenza (la. 184/2024) con la quale la Corte costituzionale ieri ha chiuso in maniera definitiva le incertezze interpretative legate alle prerogative di queste società.

Il problema nasce da un complesso intreccio di norme, che ha alla base il divieto di svolgere la professione in forma societaria, risalente al 1939. Quel divieto era stato abrogato dalla legge 266 del 1997 che, però, aveva creato una situazione di incertezza. Aveva, infatti, affidato a un regolamento la sua attuazione. E il regolamento, come a volte avviene, non è mai stato adottato. Così, è servita una legge sulla concorrenza del 2017 per riconoscere la validità dei contratti conclusi, dopo l'entrata in vigore della norma del 1997, fra società di ingegneria e soggetti privati, spiegando che la mancata adozione del regolamento non poteva inibire la loro attività. Proprio questa legge ha passato ieri il vaglio di costituzionalità, basato su questioni sollevate dalla Corte d'appello dell'Aquila.

La Corte ha ritenuto non implu-

sibile l'interpretazione autentica fornita dal legislatore, ha giudicato il suo intervento non irragionevole, non lesivo di affidamenti meritevoli di protezione e rispettoso tanto del diritto alla tutela giurisdizionale quanto dei limiti imposti all'iniziativa economica privata. Quella norma interpretativa «è conforme all'istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista».

Per il presidente Oice (l'associazione delle società di ingegneria e architettura), Giorgio Lupoi «la sentenza chiude il cerchio di un percorso che l'Oice avviò ormai trent'anni fa per legittimare le nostre società che, prima del 1994, erano sostanzialmente carbonare». Negli anni, come detto, i problemi sono andati avanti. Adesso, però, «la Corte chiude ogni altra questione affermando che la mancata adozione del regolamento non poteva inibire l'esercizio dell'attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative. È questo legittimo la validità dei contratti stipulati dalle nostre società con i privati sia prima, sia dopo il 2017».

Da questo momento in poi - conclude il presidente - «pensiamo a creare le condizioni di ulteriore sviluppo per il nostro settore, visto che ci siamo liberati dell'ultima delle assurde strumentalizzazioni che abbiamo dovuto combattere in tanti anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
EVENTI

11 DICEMBRE | 10.00

MILANO
Auditorium Giorgio Squinzi
Assolombarda - Via Pantano, 9

EVENTO LIVE & DIGITAL

Per un'impresa, anche e soprattutto media e piccola, puntare sull'innovazione è oggi fondamentale per **creștere** ed essere sempre più **competitiva** sui mercati nazionali e internazionali.

Ma come investire nelle **nuove tecnologie**, a partire dall'Intelligenza Artificiale, in una maniera che sia **economicamente sostenibile**?

Ne discuteremo a **Italian Innovation Summit**, l'evento, nato dalla collaborazione tra **Il Sole 24 Ore** e **Microsoft**, dedicato a tutte le **PMI** che rendono il **Made in Italy** grande nel mondo.



Inquadra il QR Code
e scopri di più

24oreventi.com/italian-innovation-summit

A cura di

Il Sole
24 ORE

In collaborazione con

Microsoft

Posteitaliane

24 ORE
SYSTEM